

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO
SAGGI

SCRIPTA EXTRAVAGANTIA
STUDI IN RICORDO
DI
FERDINANDO ZUCCOTTI

A cura di Iole Fagnoli



— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

ISBN 978-88-5513-130-8 - ISSN 2499-6491 - <https://doi.org/10.7359/1247-2024-studi-zuccotti>

Copyright 2024

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: www.lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano
e-mail autorizzazioni@clearedi.org - sito web www.clearedi.org

I costi di pubblicazione di questo volume sono stati sostenuti da:

Romanistisches Institut Universität Bern

Fondi di dotazione

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto - Università degli Studi di Milano

Fondi di ricerca Saverio Masuelli

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino

Gianfranco Mozzali

Claudio Felisari

Elena Babanicas

Flora Maria Piccinini

Donatella e Guia Busdraghi

Stampa: Litogi

Sommario

<i>Iole Fagnoli</i> Ferdinando Zuccotti o della stravaganza del diritto	11
<i>Saverio Masuelli (a cura di)</i> Pubblicazioni di Ferdinando Zuccotti	25
<i>Francesco Arcaria</i> Il <i>praetor</i> nel terzo libro del <i>De omnibus tribunalibus</i> di Ulpiano	33
<i>Pierfrancesco Arces</i> L'archetipo delle <i>Istituzioni</i> di Gaio è dunque solo vana immaginazione?	49
<i>Stefano Barbati</i> La ' <i>vetus atque usitata exceptio</i> ' – ' <i>cuius pecuniae dies fuisset</i> ' – di Cic. <i>De orat.</i> 1.168: un rimedio a disposizione dell'attore per evitare la <i>pluris petitio tempore</i> nel processo <i>per legis actiones</i>	67
<i>Mariagrazia Bianchini</i> A proposito di <i>manumissio a non domino</i>	101
<i>Maria Luisa Biccari</i> Minime riflessioni sulla servitù a margine di alcuni testi plauziani	109
<i>Pierangelo Buongiorno</i> Aspetti della repressione del falso a Roma tra tarda repubblica e primo principato	123
<i>Piera Capone</i> Profili della conflittualità fra vicini in una <i>controversia</i> di Seneca il Vecchio	145
<i>Valeria Carro</i> Gli usi civici tra passato e presente: un patrimonio di valori antichi	167

<i>Cosimo Cascione</i> Pretori nelle XII Tavole?	185
<i>Luca Castellani</i> Diritto commerciale uniforme e circolazione dei modelli giuridici: realtà e sfide	191
<i>Luca Ceglia</i> L'interpretazione di D. 18.1.65 (Iavol. 11 epist.): un'ipotesi di censura sabiniana	201
<i>Giovanna Coppola Bisazza</i> La funzione attribuita alla cultura umanistica e tecnica tra Teodosio II e Giustiniano	233
<i>Martino Emanuele Cozzi</i> «Una tesi un poco eterodossa». L'usucapione nel pensiero di Ferdinando Zuccotti	249
<i>Salvatore Antonio Cristaldi</i> <i>Manumissio</i> del minore di trent'anni e acquisto della condizione di <i>servus Caesaris</i>	265
<i>Matteo De Bernardi</i> Sulle lezioni del prof. Franco Pastori alla Statale di Milano	281
<i>Elio Dovero</i> Il <i>furor</i> eversivo degli eutichiani e il rimedio normativo	297
<i>Francesco Fasolino</i> Il diritto in funzione dell'uomo: riflessioni minime sullo studio della storia del diritto	317
<i>Riccardo Fercia</i> Trebazio e il comodato di <i>pondera iniqua</i>	323
<i>Monica Ferrari</i> Una famiglia ai margini dell'Impero: diritto e vita quotidiana nei Papiri Eufratensi	343
<i>Thomas Finkenauer</i> <i>Religio iudicis vel praetoris</i>	363
<i>Lorenzo Franchini</i> Caratteri e metodi della prima giurisprudenza laica: sintesi e pensieri sparsi	393

<i>Aleksander Grebieniow</i> Tracce di patti successori nell'editto di Giustiniano 'De Armeniorum successione' del 535	425
<i>Giovanni Gulina</i> Un istituto sopravvissuto a se stesso. Riflessioni sulla <i>noxae deditio</i>	441
<i>Francesca Lamberti</i> <i>Isenatus consulta</i> Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra "anziani"	469
<i>Paola Lambrini</i> La proprietà delle terre nell'arcaico ordinamento romano alla luce di Dionigi di Alicarnasso	493
<i>Francesco Lucrezi</i> Repressione criminale e «categorie sistematiche». Ricordo di Ferdinando Zuccotti	505
<i>Carla Masi Doria</i> Cornelia, madre o tribù?	511
<i>Saverio Masuelli</i> Ricerche in tema di <i>cautio fructuaria</i>	517
<i>Valerio Massimo Minale</i> Il cavallo nell' <i>Ekloge</i> isaurica	533
<i>Carlo Pelloso</i> Sul significato di <i>quirites</i> e sulle formule ' <i>populus Romanus quiritium</i> ' e ' <i>populus Romanus quirites</i> '	539
<i>Carmela Pennacchio</i> Follia e matrimonio: maneggiare con cura. ' <i>Quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse?</i> '	557
<i>Ivano Pontoriero</i> Pena convenzionale e interessi nella tradizione romanistica	577
<i>Francesca Pulitanò</i> Ferdinando Zuccotti e il dibattito attuale sull' <i>agere per sponsonem</i>	603

<i>Francesca Reduzzi Merola</i> Una controversia di Seneca il Vecchio e i divieti matrimoniali tra ingenuae e liberti	623
<i>Giunio Rizzelli</i> Ferdinando e <i>La paelex</i> . Un ricordo	627
<i>Antonio Saccoccio</i> <i>Periculum evictionis</i> nel diritto romano	635
<i>Maria Virginia Sanna</i> Ancora sul <i>partus ancillae</i>	665
<i>Roberto Scevola</i> Sulla configurazione del <i>crimen ambitus</i> fino all'età sillana: la centralità della <i>lex Cornelia Baebia</i> (181 a.C.)	679
<i>Raffaella Siracusa</i> La nozione di <i>universitas</i> in una prospettiva storico-comparatistica	705
<i>Mario Varvaro</i> Vat. Fr. 92, l' <i>indefensio</i> e la natura restitutoria degli interdetti <i>Quem fundum</i> e <i>Quem usum fructum</i>	725
<i>Gloria Viarengo</i> Giustizia familiare e giustizia pubblica a Roma: un tentativo di sintesi alla luce delle ricerche più recenti	743
<i>Silvia Viaro</i> ' <i>Si volet, suo vivito</i> '. Considerazioni sulla condizione dell' <i>'addictus'</i> nelle XII Tavole	767
<i>Andreas Wacke</i> Jesus Christus als Angeklagter vor Pontius Pilatus in der Historienmalerei	811
<i>Adolfo Wegmann Stockebrand</i> Rilievi minimi su <i>re contrahere</i> e <i>credere</i> nelle <i>res cottidianae</i>	831
<i>Lorenzo Lanti - Manfredi Zanin (a cura di)</i> Indice delle fonti	853

Matteo De Bernardi

Università degli Studi di Milano

Sulle lezioni del prof. Franco Pastori alla Statale di Milano *

1. Franco Pastori e l'Università degli Studi di Milano¹ – 2. I suoi corsi di Istituzioni e di Diritto romano, i programmi, gli esami, le tesi di laurea – 3. Le lezioni del prof. Pastori.

1. Franco Pastori (1923-2003)², milanese di nascita, di famiglia e nell'animo³, si laureò nel 1945 all'Università degli Studi di Milano con una tesi in Diritto romano

*) Dedico questo articolo all'amico Ferdinando Zuccotti che, in uno dei suoi ultimi scritti (F. ZUCCOTTI, *Vivagni. XX. Ricordo di Franco Pastori*, in *Rivista di Diritto Romano*, 20, 2020, p. 507 ss.: lo citerò più volte nel prosieguo), tracciò con sensibilità, fine erudizione ed eleganza un ritratto originale di Pastori. Raccontando dialoghi intercorsi con lui, momenti passati insieme in angoli conosciuti e meno conosciuti di quella Milano nella quale entrambi pur a distanza di vari decenni l'uno dall'altro erano nati e alla quale erano legatissimi, circostanze ed episodi vissuti e narratigli, Ferdinando ha saputo far emergere la figura di Franco Pastori «a tutt'ondo», come uomo prima ancora che come docente e studioso.

¹) Il presente contributo è stato redatto nell'ambito di un progetto di studio finanziato dal Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto della Statale di Milano che, in vista del centenario della fondazione dell'Università, intende ricordare alcuni Maestri avvicendatisi nel Novecento sulle sue cattedre: in particolare, nella seconda annualità del progetto si è scelto di occuparsi proprio dell'attività didattica svolta da tali Maestri.

²) Su di lui di recente M. DE BERNARDI, *Franco Pastori, giurista eclettico e grande didatta*, in *Italian Review of Legal History*, 8, 2022, p. 591 ss.; per una rassegna delle opere di Pastori, alle quali qui farò soltanto alcuni cenni, rimando a tale articolo, soprattutto a p. 595 ss. e alla bibliografia in calce (p. 616 ss.).

³) Cfr. F. ZUCCOTTI, *Vivagni*, cit., p. 507-512; M. DE BERNARDI, *Franco Pastori*, cit., p. 593 s., ove si osserva che fra l'altro nacque a Milano proprio nell'anno, il 1923, «in cui l'Accademia scientifico-letteraria ivi esistente da vari decenni venne poi – con il R.D. n. 2102 del 30 settembre – costituita in Università, dando avvio alla fondazione del prestigioso Ateneo attuale». Sulle articolate vicende che in seguito, soprattutto dal 1924, condussero all'inaugurazione dell'Università degli Studi di Milano, si vedano M.G. DI RENZO VILLATA, G.P. MASSETTO, *La 'seconda' facoltà giuridica lombarda. Dall'avvio agli anni Settanta del Novecento*, in *Annali di storia delle università italiane*, 11, 2007, p. 65 ss. e L. GAGLIARDI, *Il diritto romano alla Statale di Milano: 1924-1968*, in *Antologia romanistica ed antiquaria* (cur. L. GAGLIARDI), 2, Milano, 2018, p. 493 ss.

sull'evoluzione storica della *sponsio*. Ne era relatore Gaetano Scherillo, del quale egli divenne poi subito assistente: già nell'«Annuario dell'Università degli Studi di Milano» dell'anno accademico 1945-1946, nel breve elenco degli «Assistenti volontari alle Cattedre» della Facoltà di Giurisprudenza, si legge infatti «PASTORI dott. FRANCO, *Diritto romano*»⁴.

Pur continuando a collaborare a Milano con Gaetano Scherillo⁵, tenne il proprio primo corso da docente universitario presso l'Università di Urbino, come incaricato di Istituzioni di diritto romano, nel 1949-1950; e a Urbino insegnò in seguito per altri quattordici anni⁶. Ma dopo il conseguimento (era il 1951) della Libera docenza, già nel 1951-1952 si vide assegnare anche il corso di Diritto romano nell'ateneo statale milanese⁷ e i successivi Annuari dell'Università degli Studi di Milano riportano il suo nominativo⁸, tra quelli dei «Liberi docenti» della Facoltà

⁴) *Università degli Studi di Milano. Annuario anno accademico 1945-1946*, Milano, 1947, p. 150; cfr. L. GAGLIARDI, *Il diritto romano alla Statale di Milano*, cit., p. 546.

⁵) Pastori viene menzionato negli Annuari dell'Università degli Studi di Milano (nel seguito citati, per brevità, come *Annuari UniMi*) dell'epoca in *Annuario UniMi anno acc. 1946-1947*, Milano, 1948, p. 142 e poi in *Annuario UniMi anno acc. 1949-1950*, Milano, 1952, p. 131 e 188.

⁶) Sul periodo urbinato del giovane Franco Pastori si vedano A.M. GIOMARO, F. MARRA, *Medaglioni preparatori per "Maestri di Ateneo"*, in *Studi Urbinati, A- Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche*, 64 (1-2), 2013, <http://doi.org/10.14276/1825-1676.161>, p. 27 ss., in part. 50 ss. e A.M. GIOMARO, *Pastori, Franco*, in *Maestri di Ateneo. I docenti dell'Università di Urbino nel Novecento* (cur. A. TONELLI), Urbino, 1913, p. 419 ss.

⁷) F. PASTORI, *Il commodato nel diritto romano. Corso tenuto nell'Università di Milano nell'anno accademico 1951/1952*, Milano, 1952. Cfr. G.C.M. RIVOLTA, *In memoriam: Franco Pastori (1923-2003)*, in *Iura*, 54, 2003 (pubbl. nel 2006), p. 327 s., G.C.M. RIVOLTA, *Ricordo di Franco Pastori*, in *Civiltà Ambrosiana*, 21, 3, Milano, 2004, p. 217 s. e M. DE BERNARDI, *Franco Pastori*, cit., p. 593 s.

⁸) Annoto che, proprio consultando ogni singolo volume di tale Annuario per la stesura di questo contributo, ho casualmente reperito dopo molti decenni la plausibile spiegazione di un curioso episodio narratomi un giorno dal prof. Pastori e rimasto impresso nella mia memoria. Mi raccontò in quell'occasione di avere incontrato anni addietro un collega avvocato il quale, interessato non so per quale motivo a ricercare i precedenti storici delle attuali procedure concorsuali, o forse soltanto per curiosità, gli aveva chiesto lumi su una monografia che a suo dire proprio Pastori avrebbe scritto sul concordato in diritto romano (nonché possibilmente una copia della stessa), monografia che il collega, nonostante varie ricerche, non era riuscito assolutamente a trovare. Pastori gli aveva risposto – sicuramente senza affatto scomporsi, perché così era solito fare; e comunque con visibile divertimento ne riferì a me – che non l'aveva reperita semplicemente perché egli in realtà non aveva mai scritto nulla sul concordato; che con ogni probabilità si era confuso col comodato, sul quale aveva invece pubblicato varie opere, ma che col concordato aveva in comune soltanto le due lettere iniziali e le quattro lettere finali; e gli aveva accennato alla *bonorum venditio* e alla *bonorum distractio*, alla *cessio bonorum* e al *pactum quo minus solvatur*, dicendogli che se mai si fosse occupato del tema certamente si sarebbe soffermato su quegli istituti. Come ovvio non ero stato presente a quel risalente incontro e non avevo assistito al dialogo, ma non faticai ad immaginarmi la scena, con Franco Pastori che, sorpreso o infastidito o divertito che fosse, mantenendo il suo caratteristico aplomb rispondeva in tono serio e gentile al collega, ironizzava senza darlo troppo a vedere sul fraintendimento tra concordato e

di Giurisprudenza e dei componenti dell'Istituto di Storia del diritto e diritto romano⁹, fino al 1955-1956: in tale Annuario testualmente si registra «cess. il 10 marzo 1956»¹⁰, in quanto era divenuto intanto titolare della cattedra di Istituzioni di diritto romano a Urbino.

Professore ordinario dal 1959¹¹, oltre che ad Urbino insegnò altresì alla Facoltà di economia e commercio presso la sede distaccata di Ancona (nella quale tenne corsi di Istituzioni di diritto privato e di Diritto commerciale) della medesima Università urbinata¹²; nel 1964 si trasferì nella Facoltà giuridica dell'Università di Parma, ove gli furono assegnate dapprima la cattedra di Eseggesi delle fonti del diritto romano e in seguito quella di Istituzioni di diritto romano, e ove coprì per incarico anche la cattedra di Diritto romano.

Nel 1972 venne finalmente chiamato, come da tempo desiderava¹³ pur es-

comodato facendo presente che le uniche affinità tra di essi erano quelle nella grafia delle parole e trovava perfino il tempo di improvvisare una breve lezione su istituti romanistici che avevano, quelli sì, analogie con le odierne procedure concorsuali, gli ultimi in particolare proprio con il concordato! Il racconto del professore venne a quel punto troncato bruscamente, mi pare a causa di una telefonata che ricevette, e in seguito almeno con me non tornò più sull'argomento, sicché non ebbi modo di sapere se l'equivoco in cui era caduto il predetto avvocato potesse avere qualche giustificazione, oppure fosse solo conseguenza della sua scarsa conoscenza delle opere di Pastori o di cattiva memoria. Ebbene, ho ora riscontrato che nell'*Annuario UniMi anno acc. 1952-1953*, Milano, 1954, p. 269, quale pubblicazione effettuata in quell'anno accademico dall'«Assistente volontario» Franco Pastori, «Libero docente» di diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza milanese (p. 71) benché «I. di diritto romano presso l'Università di Urbino» (p. 202), risulta indicato il volume «*Il concordato nel diritto romano*» ... Certo, un evidente e comprensibile errore di stampa, tra l'altro inconsueto in un *Annuario* usualmente assai accurato: Pastori aveva pubblicato nel 1952 *Il comodato nel diritto romano. Corso*, cit. e avrebbe di lì a poco pubblicato *Il comodato nel diritto romano. Con contributi allo studio della responsabilità contrattuale*, Milano, 1954, mentre in effetti non trattò mai del concordato. Posso peraltro presumere che forse, chissà, per qualche ragione quel non informatissimo avvocato avesse sfogliato detto Annuario e fosse stato indotto in errore dal singolare refuso.

⁹) *Annuario UniMi anno acc. 1950-1951 e 1951-1952*, Milano, 1953, p. 57 e 190; *Annuario UniMi anno acc. 1952-1953*, p. 71 e 202; *Annuario UniMi anno acc. 1953-1954*, Milano, 1955, p. 49 e 182; *Annuario UniMi anno acc. 1954-1955*, Milano, 1956, p. 80 (ove si legge «trasferito all'Università di Urbino il 5 maggio 1955») e 213.

¹⁰) *Annuario UniMi anno acc. 1955-1956*, Milano, 1958, p. 204. Nei volumi successivi degli Annuari UniMi Pastori non compare più fino all'inizio degli anni Settanta, quando ritornò alla Statale (*infra*, nt. ¹⁴) per rimanervi poi sino al termine della sua carriera.

¹¹) Cfr. A.M. GIOMARO, F. MARRA, *Medaglioni preparatori*, cit., p. 51, A.M. GIOMARO, *Pastori, Franco*, cit., p. 419, F. ZUCCOTTI, *Vivagni*, cit., p. 510 e M. DE BERNARDI, *Franco Pastori*, cit., p. 594.

¹²) G.C.M. RIVOLTA, *In memoriam: Franco Pastori*, cit., p. 328.

¹³) Nella primavera del 1961, dopo che la Facoltà di Giurisprudenza, su richiesta di Gaetano Scherillo, aveva deliberato all'unanimità di mettere a concorso la cattedra di Istituzioni di diritto romano, rimasta vacante a seguito del trasferimento a Roma di Giovanni Pugliese – che in quel 1960-1961 tenne il suo ultimo corso di Istituzioni a Milano, quale incaricato –, Pastori presentò domanda per trasferirsi da Urbino all'Università degli Studi di Milano: come dettagliatamente riferito

sendosi trovato bene anche negli altri atenei, a Milano nella «sua» Università, dalla quale nella realtà non si era mai staccato del tutto. Già dall'anno accademico 1971-1972 fu titolare alla Statale di Milano della cattedra di Diritto romano II¹⁴, e tale restò negli anni successivi; dal 1978-1979 in avanti, fra l'altro dopo che con D.P.R. del 2 giugno 1978 era stato insignito della Medaglia d'oro dei benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte¹⁵, venne incaricato di tenere anche il corso di Istituzioni di diritto romano¹⁶.

Per decenni insegnò dunque, presso l'Università degli Studi di Milano, Diritto romano in qualità di titolare della cattedra (dal 1983-1984 di Diritto romano I anziché di quella di Diritto romano II¹⁷) e Istituzioni di diritto romano, sino al termine dell'anno accademico 1994-1995¹⁸, quando avendo raggiunto il limite d'età fu collocato fuori ruolo.

Ma il suo legame con l'ateneo milanese non si limitava all'attività di docente. In particolare, fu nominato nel 1976 presidente dell'Opera universitaria e mantenne ininterrottamente tale carica – anche dopo che l'ente acquisì la denominazione di ISU: Istituto per lo Studio Universitario – per ben diciotto anni, fino al 1994. Un ruolo, certo prestigioso ma assai impegnativo anche per le responsabilità che comportava e per i non pochi problemi che lo costrinse ad affrontare¹⁹, al quale dedicò volentieri molto del suo tempo e molte energie.

Nel biennio accademico 1983-1985 fu altresì prorettore dell'Università degli Studi di Milano²⁰; per un periodo ben più lungo, dall'1.11.1986²¹ al 30.9.1998, ricoprì la carica di direttore dell'Istituto di Diritto romano²²; negli ultimi anni, e

da L. GAGLIARDI, *Il diritto romano alla Statale di Milano*, cit., p. 561-564, nella successiva votazione dell'ottobre 1961 proprio Pastori ottenne la maggioranza relativa dei voti del Consiglio di Facoltà ma dopo lunga discussione, non essendo stato raggiunto il *quorum* considerato necessario, venne stabilito che la cattedra restasse vacante e quando, nel 1963, fu ribandito il concorso per trasferimento (per il quale invece Pastori non ripresentò la propria domanda), venne chiamato a Milano, a far data dal 1° novembre 1963, Arnaldo Biscardi.

¹⁴) *Annuario UniMi anno acc. 1971-1972*, Milano, 1973, p. 418. Ricompare in quel volume, dopo quindici anni, stavolta non quale «Franco Pastori» come negli Annuari UniMi passati – fino a quello del 1955-1956 compreso –, col nome, Franco, con il quale era abitualmente chiamato e pubblicò tutti i suoi scritti: ma quale «Francesco Pastori», ossia con il nome anagrafico «ufficiale» Francesco, che venne da allora riportato in tutti gli Annuari UniMi, sino all'ultimo in cui compare Pastori, quello dell'anno accademico 1999-2000 (*infra*, nt. 22).

¹⁵) Cfr. *Annuario UniMi anno acc. 1977-1978*, Milano, 1979, p. 13.

¹⁶) *Annuario UniMi anno acc. 1978-1979*, Milano, 1980, p. 56.

¹⁷) *Annuario UniMi anno acc. 1983-1984*, Milano, 1984, p. 91.

¹⁸) *Annuario UniMi anno acc. 1994-1995*, Milano, 1998, p. 151 e 159.

¹⁹) Cfr. F. ZUCCOTTI, *Vivagni*, cit., p. 517 ss.

²⁰) *Annuario UniMi anno acc. 1983-1984*, cit., p. 4 e *Annuario UniMi anno acc. 1984-1985*, Milano, 1985, p. 5.

²¹) *Annuario UniMi anni acc. 1985-1986 e 1986-1987*, Milano, 1987, p. 92.

²²) Carica mantenuta infatti anche nei tre anni successivi al collocamento fuori ruolo: cfr. *An-*

precisamente a far data dal 1992-1993²³, divenne inoltre decano dell'Università per anzianità di ruolo²⁴.

2. Quanto in particolare al corso di Istituzioni di diritto romano, lo tenne alla Statale ogni anno dal 1978-1979 sino al 1987-1988 per tutti gli studenti di Giurisprudenza quale docente dell'unica cattedra²⁵, poi dal 1988-1989 per la prima delle due cattedre²⁶ e dal 1989-1990 per la prima delle tre cattedre²⁷.

Adottò a lungo come libro di testo, facendolo portare all'esame, le *Istituzioni di diritto romano* di Biondo Biondi²⁸, di cui apprezzava in particolare la nitidezza espositiva: non di rado vi faceva espliciti richiami durante le lezioni, nelle quali citava a volte anche Gaetano Scherillo ed Emilio Betti. Ammetteva comunque che gli studenti, previa comunicazione, si preparassero in alternativa su un diverso manuale, trovava ad esempio molto efficace quello di Cesare Sanfilippo²⁹.

All'inizio degli anni Ottanta cominciò a maturare il proposito di trasfondere le proprie lezioni istituzionali in un apposito manuale. Dopo non breve lavoro ne diede alle stampe nel 1986, con il titolo *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*, una versione provvisoria limitata ai concetti generali (il diritto in senso oggettivo, il diritto soggettivo, l'inquadramento storico, le nozioni di base sulle *personae* e sulle *res*), al negozio giuridico e al processo³⁰, che in seguito ampliò assai e arricchì pubblicandone altre due edizioni³¹.

nuario UniMi anno acc. 1995-1996, Milano, 2000, p. 146, *Annuario UniMi anno acc. 1996-1997*, Milano, 2000, p. 146 e *Annuario UniMi anno acc. 1997-1998*, Milano, 2001, sempre p. 146. Osservo che non solo in tale triennio successivo al collocamento fuori ruolo, ma anche per altri due anni ancora, in ciascun volume degli Annuari UniMi Pastori, pur ormai non più citato tra i professori ordinari né tra i docenti dei singoli corsi, continuò ad essere menzionato (come avveniva ininterrottamente dal 1978) nella breve sezione in cui si elencano i «professori emeriti e benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte»: *Annuario UniMi anno acc. 1998-1999*, Milano, 2001, p. 24 e *Annuario UniMi anno acc. 1999-2000*, Milano, 2006, p. 24.

²³) Cfr. *Annuario UniMi anno acc. 1992-1993*, Milano, 1993, p. 29, ove figura al primo posto nell'elenco dei professori ordinari.

²⁴) G.C.M. RIVOLTA, *In memoriam: Franco Pastori*, cit., p. 328 s.; DE BERNARDI, *Franco Pastori*, cit., p. 594 s.

²⁵) *Annuario UniMi anno acc. 1987-1988*, Milano, 1988, p. 113.

²⁶) *Annuario UniMi anno acc. 1988-1989*, Milano, 1989, p. 146.

²⁷) *Annuario UniMi anno acc. 1989-1990*, Milano, 1990, p. 181.

²⁸) B. BIONDI, *Istituzioni di diritto romano*⁵, Milano, 1972.

²⁹) In particolare C. SANFILIPPO, *Istituzioni di diritto romano*⁵, Catania, 1964.

³⁰) F. PASTORI, *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*, Milano, 1986. Cfr. M. DE BERNARDI, *Franco Pastori*, cit., p. 597.

³¹) La seconda edizione del manuale è del 1988; la terza, quella completa, con i capitoli sui diritti reali («I diritti sulle cose»), le successioni («I rapporti successori») e le obbligazioni («I rapporti obbligatori») che invece ancora mancavano nella seconda, del 1992. Ad essa in occasione della prima ristampa, effettuata nello stesso 1992, apportò alcune lievissime correzioni, sicché l'ultima versione

Negli anni Novanta, anche al fine di evitare che gli esami orali – il numero delle matricole di giurisprudenza era allora incredibilmente alto e in costante crescita – si protrassero per troppi giorni, introdusse inoltre una prova scritta che prevedeva, oltre a un breve elaborato a forma libera su di un tema specifico, le risposte a un questionario articolato in trenta domande «a test», il cui superamento era condizione necessaria per l'ammissione all'orale³².

I suoi corsi di Diritto romano ebbero perlopiù ad oggetto, ad anni alternati, i temi che aveva maggiormente approfondito nei suoi lavori monografici: il comodato³³, le obbligazioni³⁴, il diritto di superficie³⁵.

In quei decenni, degli studenti di Giurisprudenza della Statale di Milano che arrivavano a laurearsi, quasi tutti, oltre ovviamente all'esame di Istituzioni che era obbligatorio, avevano sostenuto anche quello di Diritto romano: che per un po' divenne esame biennale, poi venne «spezzato» di nuovo nelle due annualità di Diritto romano I e II e infine rimase semplicemente come corso ed esame annuale. Certo, nella loro scelta incidavano il fatto che i programmi consistessero in volumi dalle dimensioni accettabili sebbene mai modestissime, che non fossero – almeno per gli allievi che avevano qualche dimestichezza con la lingua latina – esami di particolare difficoltà e che per qualche tempo, anche una volta venuto meno il valore biennale, le due distinte annualità di Diritto romano si potessero portare l'una do-

del suo manuale venne qualificata come *Terza edizione riveduta*. Proprio in *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*³, Milano, 1992, p. 25, Pastori scrive: «Questa trattazione tiene conto delle pregevoli opere istituzionali recenti e meno recenti, ma il suo aggancio culturale ed anche emotivo mi riporta alle letture degli anni verdi, quali l'efficace prospettiva giuridica e storica delle *Istituzioni di diritto privato* di Roberto De Ruggiero e l'insegnamento dei miei Maestri nello specifico campo del diritto romano» e menziona poi appunto Emilio Betti e Gaetano Scherillo, aggiungendo ad essi, quale ulteriore modello al quale si era ispirato, anche Carlo Longo per la sua chiarezza (M. DE BERNARDI, *Franco Pastori*, cit., p. 594 nt. 7).

³²) Con l'ausilio di giovani studiosi che con lui collaboravano presso l'Istituto di Diritto Romano, ma soprattutto di Ferdinando Zuccotti (cfr. in proposito F. ZUCCOTTI, *Vivagni*, cit., p. 520 s.), pubblicò altresì due raccolte delle domande utilizzate per tale prova scritta, con il richiamo in appendice delle sezioni del manuale in cui gli studenti potevano reperire le relative risposte: F. PASTORI, *Esercitazioni per la prova scritta dell'esame di Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1991 e ID., *I 1.000 test. Esercitazioni per la prova scritta dell'esame di Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1993. Secondo A.M. GIOMARO, F. MARRA, *Medaglioni preparatori*, cit., p. 53, quest'ultimo volume «rappresenta la meccanica adesione alle istanze della nuova didattica».

³³) F. PASTORI, *Il comodato nel diritto romano. Corso*, cit.; ID., *Il comodato nel diritto romano. Con contributi*, cit.; ID., *Comodato contratto responsabilità*, Milano, 1981 (rist. nel 1983 e nel 1986); ID., *Il comodato in diritto romano*, Milano, 1995.

³⁴) F. PASTORI, *Profilo dogmatico e storico dell'obbligazione romana*, Milano-Varese, 1951; *Concetto e struttura della obbligazione nel diritto romano: corso di diritto romano 1968-69*, Milano, 1971; ID., *Concetto e struttura della obbligazione nel diritto romano*, Milano, 1982.

³⁵) F. PASTORI, *La superficie nel diritto romano*, Milano, 1962; ID., *Prospettiva storica della superficie nel sistema dei diritti*, Milano, 1979 (rist. nel 1986, nel 1988 e nel 1993).

po l'altra a distanza di uno o due mesi soltanto nella stessa sessione di esami o addirittura, sino a che fu Pastori a tenere entrambi i corsi e quando le regole lo consentivano, congiuntamente in un unico appello (pure a questo riguardo egli manifestava abitualmente disponibilità ed elasticità nell'andare incontro, nei limiti del possibile, alle richieste espresse dagli studenti). Incideva però in modo non meno determinante proprio la circostanza che il professore era Franco Pastori, ben conosciuto in particolare da coloro che avevano assistito alle sue lezioni di Istituzioni e che avevano partecipato ad almeno alcune delle varie iniziative didattiche e di supporto alla didattica che egli con assiduità proponeva (seminari, esercitazioni, molteplici forme di tutoraggio, per non parlare dei preappelli...), ma più in generale noto e apprezzato dalla quasi totalità dei ragazzi per le sue doti di grande comunicatore e per la sua straordinaria capacità di suscitare interesse, di ascoltarli e di coinvolgerli. Come ha scritto Ferdinando Zuccotti: «Amava stare con gli studenti, e gli doveva fare piacere percepire come tra loro godesse di un notevole carisma...»³⁶.

Ad ogni appello dei suoi esami, non solo di Istituzioni ma anche appunto di Diritto romano, gli iscritti erano numerosissimi, tanto che assai di frequente ad un certo punto della mattinata, verificato quanti studenti effettivamente presenti restavano da interrogare e calcolando sulla base del numero dei collaboratori (elevato in alcuni periodi, ma almeno per Diritto romano ridotto in altri) che componevano la commissione i tempi che sarebbero stati indicativamente necessari per completare gli esami, diventava inevitabile annunciare che nel corso di quella giornata si sarebbe arrivati a sentire soltanto coloro che figuravano sino ad un determinato numero della liste – all'epoca cartacee, sulle quale gli studenti avevano previamente apposto in ordine progressivo di iscrizione i propri nomi –, salve eventuali necessità e urgenze per ragioni di lavoro e personali documentate, fissando il calendario per la prosecuzione degli esami nei giorni successivi.

Parimenti erano sempre moltissimi gli studenti che chiedevano al prof. Pastori l'assegnazione di una tesi di laurea. È vero che egli, salvo il requisito dell'aver sostenuto l'esame di Diritto romano perché di regola assegnava le tesi in tale materia e non in Istituzioni, non poneva alcun vincolo ai richiedenti: né il numero di esami mancanti, né una determinata media negli esami di profitto, né una buona media conseguita nelle discipline romanistiche, sebbene tali elementi influissero inevitabilmente, insieme al numero degli esami sostenuti in queste ultime (in quanto indicativo di un effettivo interesse per la materia) e alla data di presentazione della domanda, nella graduatoria temporale delle assegnazioni, che normalmente avvenivano tre volte all'anno, dopo ciascuna delle sessioni di laurea estiva, invernale e primaverile, quando cioè un numero sufficiente di correlatori e più in generale di collaboratori, avendo seguito sino alla discussione finale un certo gruppo di stu-

³⁶) F. ZUCCOTTI, *Vivagni*, cit., p. 514.

denti, si rendeva disponibile a seguirne altri. Ed è altrettanto vero che alla fine, pur talora con qualche mese di ritardo rispetto alle aspettative nei casi in cui risultava necessario correggere e far integrare gli elaborati più modesti affinché raggiungessero almeno quegli standard formali minimi che giustificassero l'ammissione all'esame di laurea, di massima gli assegnatari delle sue tesi riuscivano poi a conseguire il titolo di dottore in giurisprudenza senza che Pastori, né per lui i suoi collaboratori che nello svolgimento del lavoro costituivano il diretto riferimento dei singoli candidati, esigessero approfondimenti eccessivi o risultati particolarmente brillanti. Ma per prassi agli interessati si specificava che per giungere alla laurea sarebbero stati indicativamente necessari ben nove/dodici mesi di lavoro e soprattutto che la conoscenza almeno sommaria del latino, e per qualche tematica preferibilmente anche del greco, era pressoché indispensabile per scrivere una tesi di livello accettabile in Diritto romano, che richiedeva la capacità di comprendere, pur se del caso con l'ausilio delle traduzioni in italiano o in altra lingua moderna, e di esaminare con un minimo di disinvoltura le fonti di età romana. Eppure le liste delle domande di tesi rivolte a Franco Pastori erano sempre lunghissime. Ben a ragione ha osservato Zuccotti: «Grazie a lui il diritto romano era divenuto una materia alquanto popolare tra gli studenti, in un apprezzamento che in ultima analisi era tutt'uno con la simpatia e l'ammirazione che egli suscitava in loro»³⁷.

Agli esami di laurea generalmente Pastori non appariva severo, ma a volte metteva in difficoltà alcuni candidati quando, maturando dall'esposizione il sospetto che determinate nozioni di base, non oggetto specifico della tesi ma tali da costituire un presupposto importante per poter degnamente approfondire l'argomento trattato, non fossero ben chiare allo studente, gli rivolgeva domande inattese alle quali egli avrebbe con ogni probabilità risposto in modo pienamente soddisfacente all'esame di Istituzioni di diritto romano o poco tempo dopo lo stesso, e che tuttavia in qualche caso alla fine del corso di laurea ricordava solo in termini piuttosto vaghi. Da lì l'abitudine, comune ai collaboratori del prof. Pastori, di fare espressamente presente ai laureandi, nei colloqui precedenti la discussione della tesi, di rileggersi con particolare attenzione sul manuale istituzionale la trattazione di tutti gli istituti direttamente o anche soltanto indirettamente connessi al tema oggetto dell'elaborato. Franco Pastori, come giusto, non tollerava affatto l'idea che un aspirante giurista potesse essere preparato su un argomento molto specifico ma ignorasse, o avesse dimenticato o non rammentasse con sufficiente precisione nozioni di carattere più generale che ogni laureato in legge dovrebbe ben conoscere.

Già nelle lezioni e nei dialoghi con gli studenti, in effetti, ma anche in particolare negli incontri con i laureandi, raccomandava di avere sempre ben chiara quella «sorta di mappa» che consenta «di orientarsi nella vasta area del sistema giuridico,

³⁷) F. ZUCCOTTI, *Vivagni*, cit., p. 515.

cogliendone, per così dire, le ordinate e le coordinate, ossia acquisendo la attitudine per intendere i vari istituti come riuniti in un razionale assemblaggio e valutandone i logici collegamenti...»³⁸. Evidenziava che in tale sistema, e nello specifico in quello costituito dal diritto romano, da intendersi come l'insieme delle norme giuridiche applicate nell'antica Roma dalla sua fondazione sino all'età giustiniana contestualizzato nelle diverse epoche storiche – sebbene mi abbia sempre dato l'impressione che, pur non ammettendolo, considerasse in qualche modo l'impostazione di carattere dogmatico/concettuale ancora più importante di quella storica, verosimilmente perché fondamentale per trasmettere agli studenti nozioni chiare –, occorre collocare subito ogni istituto giuridico, prima ancora di esaminarlo dettagliatamente. Così, premessa la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato³⁹, nell'ambito del diritto privato prendeva le mosse dalla nota tripartizione gaiana *'Omne autem ius quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones'* (Gai. 1.8) e all'interno di essa, attraverso classificazioni via via più dettagliate che non lo interessavano quali enunciazioni astratte ma proprio in quanto essenziali per comprendere il sistema giuridico romano e la sua logica, inquadrava i singoli istituti.

In svariate occasioni, nel riferire alla Commissione di laurea, dopo che il candidato aveva discusso, il suo giudizio sulla tesi e sulla esposizione per formulare la propria proposta di voto, lo sentii premettere che il lavoro non si distingueva per originalità: ma non sempre per esprimerne una valutazione negativa, anzi più spesso per poi affermare che, salvo casi eccezionali, l'eccessiva originalità nelle tesi non era da considerarsi un pregio ma un difetto e che viceversa andava apprezzato il rigore con cui il laureando aveva esaminato le fonti attraverso un'attenta e completa rassegna della bibliografia, evitando voli pindarici, senza la presunzione di avanzare ipotesi che illustri studiosi occupatisi del tema, nei decenni o addirittura nei secoli, non avevano ritenuto nemmeno di abbozzare. Laddove invece la tesi, oltre a non mostrare alcuno spunto di originalità, consisteva in una mera elencazione delle principali opinioni dottrinali sull'argomento, limitandosi sostanzialmente a presentare le fonti con una parafrasi talora superficiale dell'esegesi condotta da alcuni autori, la sua valutazione era ovviamente ben diversa: diceva allora che il lavoro, anche a seguito dei vari sforzi compiuti dal correlatore per supportare il laureando nel portarlo a compimento, possedeva quel minimo di requisiti formali e sostanziali che giustificavano l'attribuzione al candidato, il quale come ovvio aveva pur sempre superato tutti gli esami richiesti, del titolo di dottore, ma proponeva di non

³⁸) F. PASTORI, *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*², Milano, 1988, p. V e ID., *Gli istituti romanistici*³, cit., p. 27, in perfetta aderenza a quanto era solito affermare a lezione e ricordare ai laureandi.

³⁹) Cfr. D. 1.1.2 (Ulp. 1 inst.): *Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem [...]*.

assegnargli punti aggiuntivi per l'esame di laurea, o al massimo – a seconda dell'esito della discussione – di attribuirgliene uno o due.

Nondimeno, nei casi in cui qualche laureando, per la media conseguita negli esami di profitto e per la lucidità manifestata nei colloqui intercorsi al momento dell'assegnazione e durante lo svolgimento della tesi di laurea ma soprattutto per quanto via via scriveva, appariva in grado di affrontare l'argomento trattato con un livello di approfondimento ben superiore a quello ordinario, Pastori era contento di seguirlo anche nella presentazione di chiavi di lettura originali e talvolta, eccezionalmente, di ipotesi in qualche modo innovative. Del resto così doveva avere fatto ai suoi tempi con lui il suo maestro Gaetano Scherillo, seguendolo, consigliandolo e assecondandolo nella stesura di una tesi nella quale erano già nitidamente abbozzati spunti di assoluto rilievo che Franco Pastori avrebbe poi sviluppato già nelle sue prime pubblicazioni sulla *sponsio*⁴⁰ e sulla *obligatio*⁴¹.

Soprattutto negli ultimi anni, quando per anzianità di ruolo era ormai quasi sempre lui, e alla fine sempre lui, a presiedere la commissione nelle sedute di laurea cui partecipava, lo inteneriva assai – talvolta in camera di consiglio, usciti il candidato e il pubblico, lo evidenziava apertamente – la presenza tra gli uditori di uno o più nonni di un laureando. Circostanza forse sotto certi aspetti sorprendente rispetto all'immagine che del professor Pastori filtrava all'esterno, ma in fondo tutt'altro che incompatibile con la persona che era Franco Pastori, al di là delle apparenze⁴². Immagino che gli sarebbe piaciuto diventare nonno: esperienza, e soprattutto emozione, che la vita a molti riserva e a molti altri, lui compreso, no. E quando da presidente della commissione di laurea, terminate la discussione e la camera di consiglio e proclamato il candidato «dottore in Giurisprudenza», lo congedava con le parole «Rallegramenti e auguri!», non di rado dopo averlo rapidamente fissato negli occhi rivolgeva un fuggevole sguardo ai genitori e appunto, quando presenti, soprattutto ai nonni che si accingevano emozionati a festeggiare il neolaureato, quasi che quello sguardo gli desse modo di congratularsi con tutti loro e condividere anch'egli, in pur piccola misura, una gioia che doveva essere di tutta la famiglia.

Nella scelta degli ambiti di ricerca non soltanto suoi, ma anche dei suoi allievi, privilegiava dichiaratamente le tematiche di grande respiro: e infatti, a ragione o a torto, quando giovani romanisti gli manifestavano l'intenzione – per vero spesso sensata – di incentrare il proprio programma di lavoro sullo studio di un argomento molto marginale o di un passo del Digesto ritenuto di rilievo minimo o

⁴⁰) F. PASTORI, *Osservazioni intorno alla «sponsio» romana*, in *SDHI*, 13-14, 1947-48, p. 217 ss.

⁴¹) F. PASTORI, *Profilo dogmatico e storico dell'obbligazione romana*, cit.

⁴²) Sulla priorità della famiglia e sull'importanza degli affetti nella gerarchia dei valori di Pastori cfr. F. ZUCCOTTI, *Vivagni*, cit., p. 528 s.

assai circoscritto, in genere non mostrava particolare entusiasmo⁴³. Come ovvio assecondava e incoraggiava l'esame di temi specifici attraverso l'esegesi delle fonti, ma era disposto a seguire gli aspiranti studiosi solo quando assolutamente convinto che possedessero in primo luogo una completa visione d'insieme, che davvero conoscessero perfettamente «le ordinate e le coordinate del sistema giuridico».

3. Giurista eclettico, avvocato civilista oltre che professore universitario, concepiva e insegnava il Diritto romano e soprattutto le Istituzioni di diritto romano come chiave e strumento privilegiato di comprensione anche del diritto vigente⁴⁴. «L'insegnamento del diritto romano, lungi dal proporre rievocazioni antiquarie, persegue un intento formativo nella educazione del giurista, addestrandolo nella analisi di concezioni basilari per la comprensione del diritto vigente», sul presupposto e nella certezza che «il diritto romano assume un valore peculiare per gli studi giuridici, diversamente da quanto ne abbiano altri diritti della antichità, poiché la storia del popolo romano e delle sue istituzioni è inscindibile dalla storia del nostro paese» e più in generale che «la sua vasta diffusione territoriale avvenuta nel corso della storia ne ha fatto elemento integrante della civiltà moderna, con specifico riguardo alla civiltà dell'occidente, dove esso si è affermato lungamente come legge generale»⁴⁵.

Sulle cattedre delle aule di via Festa del Perdono in cui teneva lezione, generalmente la 208 per il corso di Istituzioni e la 201 o una di quelle del terzo piano per il corso di Diritto romano, e ancor più sul palcoscenico del Teatro Carcano negli anni accademici in cui ivi si svolsero le lezioni istituzionali, si trovava perfettamente a proprio agio e si esibiva come un attore consumato. Un autentico mattatore: padrone della scena, istrionico nel linguaggio, nella mimica, nella gestualità, trascicante⁴⁶ come pochi sanno essere.

Pastori scrisse, nel ricordare Gaetano Scherillo⁴⁷, che il suo Maestro raggiungeva uno «stato di grazia» quando teneva lezione o parlava, nei seminari, a gruppi

⁴³) F. ZUCCOTTI, *Vivagni*, cit., p. 525: «Era un punto fisso, nella sua concezione del diritto romano, quello dei temi vasti e totalizzanti che permettessero una considerazione globale dell'intero settore considerato, e tra l'altro sosteneva che anche ai giovani si dovessero assegnare grandi argomenti, sia perché avessero modo di misurarsi con temi che potessero stimolare fino in fondo le loro capacità di analisi dei singoli fenomeni e di sintesi ricostruttiva dell'insieme, sia affinché non si riducessero a diventare ridicoli esperti nel singolo centimetro quadrato su cui troppo a lungo avevano indagato e scritto ...». Cfr. anche G.C.M. RIVOLTA, *In memoriam: Franco Pastori*, cit., p. 329, che qualifica «assai ardui» i temi approfonditi da Pastori nella sua ricca produzione scientifica, e M. DE BERNARDI, *Franco Pastori*, cit., p. 595.

⁴⁴) M. DE BERNARDI, *Franco Pastori*, cit., p. 591, 609 s. e 613.

⁴⁵) F. PASTORI, *Gli istituti romanistici*³, cit., p. 36.

⁴⁶) Cfr. M. DE BERNARDI, *Franco Pastori*, cit., p. 611.

⁴⁷) F. PASTORI, *Ricordo di Gaetano Scherillo*, in G. SCHERILLO, *Scritti Giuridici. I. Scritti sulle fonti*, Milano, 1992, p. 7 ss.

ristretti: «Qui Egli dava il meglio di se stesso: quei seminari erano come finestre aperte sul mondo del diritto in cui consentivano di spaziare e di scorgerne gli aspetti più illuminanti»⁴⁸. Ebbene, credo che tali belle parole si possano certamente abbinare anche allo stesso Franco Pastori, verosimilmente davvero in tutto degno del suo illustre Maestro quanto alle doti didattiche... con la sola differenza che forse, anzi, lui nelle frequentatissime lezioni di Istituzioni del primo anno appariva ancora più trascinante che in seminari limitati ad un numero ridotto di studenti, quasi che il suo «stato di grazia» si incrementasse quanto più il pubblico era folto e le luci del palcoscenico intense, perché era quello il luogo, l'ambiente, il momento in cui Pastori dava in assoluto il meglio di sé⁴⁹.

Citava frequentemente fatti di cronaca o fenomeni di costume per illustrare istituti giuridici e per attrarre l'interesse degli studenti. Attingeva anche a slogan pubblicitari di successo: ad esempio, nel trattare dei vizi della volontà nel negozio giuridico adduceva la popolarissima frase «*Cbi beve birra campa cent'anni*» quale esempio di *dolus bonus*⁵⁰, utile per esaltare le qualità del prodotto ma non idoneo a trarre in inganno i potenziali consumatori e quindi perfettamente lecito. L'estrema naturalezza, e l'innegabile chiarezza, con cui sapeva collegare all'attualità concetti giuridici che i giureconsulti romani affermarono, o che percepirono pur senza elaborarli in costruzioni dogmatiche, era perfettamente in linea con il suo convincimento che gli istituti romanistici vadano studiati e valorizzati appunto «come storia e vita del diritto», per usare la felice espressione che egli utilizzò nel dare il titolo al manuale che costituisce «in qualche modo il suo “testamento spirituale”, la

⁴⁸) F. PASTORI, *Ricordo di Gaetano Scherillo*, cit., p. 13.

⁴⁹) «Un impareggiabile didatta»: così, molto efficacemente, lo definì Francesco Delfini, un tempo suo studente e oggi apprezzatissimo professore di Diritto civile, nel ricordare Franco Pastori, in occasione della giornata di studio organizzata dalla Scuola di dottorato in scienze giuridiche in memoria di Aldo Dell'Oro – collega, quasi coetaneo e amico di sempre di Pastori –, svoltasi alla Statale di Milano il 23 febbraio 2015, presso la Sala Napoleonica di Via S. Antonio. Cfr. M. DE BERNARDI, *Franco Pastori*, cit., p. 612.

⁵⁰) Osservo al riguardo che invece nelle varie edizioni del suo manuale, laddove espone la nozione di *dolus malus* differenziandola concettualmente da quella di *dolus bonus*, nell'evidenziare che talvolta in concreto è difficile percepire se il *dolus* sia da considerarsi *bonus* o *malus* fa espresso cenno agli insistenti messaggi pubblicitari moderni, ma evita volutamente di riportare tale slogan o qualsivoglia esempio specifico. Cfr. F. PASTORI, *Gli istituti romanistici*³, cit., p. 704 s.: «La linea di demarcazione tra la furberia lecita e il raggiro non può essere stabilita con un criterio assoluto, ma dipende da condizionamenti ambientali e da vicende storicamente mutevoli: è indubbio che tale linea presenti aspetti non bene decifrabili in presenza dell'insinuante bombardamento pubblicitario usato dal commercio moderno, rivolto ad un pubblico eterogeneo ...». Il dettaglio non è casuale: nelle opere adottava giustamente una forma espressiva più «convenzionale», misurata e sempre ben curata, mentre l'originalità e l'enfasi – connotata da genuino, contagioso entusiasmo – che caratterizzavano le sue lezioni lo portavano talora, anche improvvisando, nel dialogare con gli studenti e nel rispondere alle loro domande, a citare specificamente frasi e slogan d'attualità ben noti a tutti.

sintesi dei suoi studi romanistici e del suo metodo didattico»⁵¹.

Il suo approccio alla materia coinvolgeva gli studenti e permetteva a molte matricole non solo di comprendere le Istituzioni di diritto romano, ma anche di prendere confidenza con principi fondamentali per il diritto privato vigente e per l'intero corso di studi e talvolta di assimilarli con più facilità. L'ideale, oserei dire, per chi frequentava le sue lezioni... e a ben vedere dagli studenti venne apprezzato ancora più che dalla comunità scientifica in generale e dai romanisti in particolare.

Anzi, a mio avviso quel pur indubbiamente pregevole e ben scritto manuale istituzionale sorto proprio dalle sue lezioni⁵², che nella versione definitiva costituisce una trattazione organica approfondita e completa dell'intero diritto privato romano, non arriva, né sarebbe potuto arrivare, fors'anche perché non concisa⁵³ come immagino l'autore stesso almeno all'inizio avrebbe voluto che fosse, ad avvincere il lettore tanto quanto Pastori sapeva avvincere gli studenti dalla cattedra o dal palcoscenico da cui parlava: è il pressoché inevitabile «scotto» che un'opera scritta paga rispetto all'immediatezza di una capacità espositiva nelle lezioni che, nel caso di Franco Pastori, era davvero non comune.

Caratteristico era anche il suo vezzo di pronunciare con ostentazione alcuni termini con accento diverso da quello utilizzato correntemente. In particolare usava spesso la parola «règime», sempre rigorosamente con l'accento sulla prima «e», in ossequio all'origine latina del termine (*regimen*, con la «i» breve), talora anche la parola «càrisma» con l'accento sulla «a», che rifletteva la pronuncia greca. Ben sapeva, è ovvio, che quei termini venivano quasi sempre pronunciati, nei non numerosi casi in cui qualcun altro li usava, in modo differente dal suo e che non pochi si sarebbero chiesti se il professore non avesse sbagliato, ma sono convinto che la cosa lo divertisse e che fosse una delle tecniche che di proposito impiegava per incuriosire gli uditori e tenerne desta l'attenzione. Analogamente per lui – lo evidenziava compiaciuto citando in qualche circostanza l'espressione «dall'alfa all'omega» – l'ultima lettera dell'alfabeto greco era la «òmega», con l'accento sulla «o» come in latino e come generalmente ammesso, semmai segnalando che si tratta di forma letteraria, dai vocabolari, non l'«oméga»: e di quest'ultima diceva che era invece una marca di orologi, peraltro in Francia nota come «omegà»...

A volte, muovendo il capo e il corpo abbassandosi o contorcendosi con movimenti caratteristici che vari dei presenti osservavano (rammento io stesso di averli sentiti) richiamare quelli propri del giocatore di tennis⁵⁴ nel corso di una partita,

⁵¹) M. DE BERNARDI, *Franco Pastori*, cit., p. 608.

⁵²) Si legge nella «Nota introduttiva» (F. PASTORI, *Gli istituti romanistici*², cit., p. 1, ripresa in ID., *Gli istituti romanistici*³, cit., p. 31): «Queste pagine contengono appunti tratti dalle mie lezioni».

⁵³) La terza edizione de *Gli istituti romanistici*, cit., consta di ben 1.030 pagine.

⁵⁴) Sport che del resto quando gli impegni glielo consentivano amava praticare ancora in età matura, sia per tenersi in forma sia perché gli piaceva davvero. E, potendoselo evidentemente permettere, giocava quasi soltanto con il proprio maestro personale: non solo per la difficoltà di trovare

individuava un volto nascosto dietro altre teste di studenti seduti: e a quello studente, o – forse più spesso – a quella studentessa, chiedeva se avesse ben compreso ciò che egli aveva detto, o se già conoscesse un determinato istituto o come la pensasse su una specifica questione connessa al tema trattato.

Di tanto in tanto anche a lui capitava, come inevitabile soprattutto quando l'aula in cui si svolgeva la lezione era assai ampia o appunto era addirittura un teatro e ad assistervi c'erano moltissimi studenti (cosa che nelle sue ore era la regola), che qualcuno di loro, perlopiù seduto in una delle file lontane, disturbasse l'uditorio parlottando con dei compagni di corso o comunque creando fastidiosi brusii. Franco Pastori in genere allora si interrompeva di colpo, fissando la zona dalla quale provenivano i rumori e più spesso direttamente lo studente o gli studenti da lui identificati come responsabili del disturbo. Lo fanno molti docenti, certo... ma lui andava oltre, perché talvolta a quel punto nel silenzio generale, trascorsi dieci/quindici secondi in cui nessuno osava fiatare, allungava un braccio in quella direzione, additava con l'indice di una mano l'incauto o gli incauti e, in qualche occasione perfino invitando – erano altri tempi... – quello che gli appariva essere il principale «perturbatore» a fornire le proprie generalità, pronunciava con tono serissimo ma solo all'apparenza minaccioso la frase: «Mi ricorderò di Lei all'esame!».

Non mi risulta che nei decenni abbia poi mai dato alcun seguito a tale «minaccia»: nella grande maggioranza dei casi o Franco Pastori non interrogava personalmente all'esame lo studente disturbatore, o lo interrogava ma non lo riconosceva, e anche quando lo riconosceva l'equilibrio e il buon senso lo inducevano a valutarlo per quanto dimostrava di sapere nell'esame medesimo, senza che l'episodio pregresso condizionasse il suo giudizio. Però lo stratagemma funzionava e, dopo quel breve intermezzo, la lezione riprendeva in fretta e quasi sempre veniva condotta sino alla fine con tranquillità e senza ulteriori brusii, anzi nel rigoroso silenzio dell'uditorio.

Nel corso di molte lezioni soleva scandire, declamandoli lentamente a voce alta, alcune frasi e alcuni principi latini fondamentali per l'esposizione dell'argomento di cui si occupava e risporli anche più volte a breve distanza di tempo. Correndo consapevolmente il rischio di apparire ripetitivo, e pronunciando di tanto in tanto quasi per giustificarsi e prevenire eventuali critiche in proposito la frase *repetita iuvant*, riusciva in tal modo a renderli pressoché indelebili nella memoria degli studenti che lo ascoltavano. Così nella disamina delle obbligazioni e dell'*actio in personam* indugiava con enfasi sull'espressione '*dare facere praestare*

amici o conoscenti disposti a fargli da avversario proprio nel giorno e nell'orario che la sua agenda fitta di incombenze gli lasciava libero, ma anche in quanto, benché si trattasse di un mero svago, pure nel tennis si poneva sempre il proposito di migliorarsi o quantomeno di mantenersi a un livello dignitoso, così come in ogni altra sua attività cercava di fare sempre del proprio meglio.

*oportere*⁵⁵, nei corsi di diritto romano sulla superficie declamava a più riprese la risalente regola *'superficies solo cedit'*⁵⁶ e in quelli sul comodato la clausola edittale *'quod quis commodasse dicitur, de eo iudicium dabo'*⁵⁷.

Certamente assistere alle sue lezioni, quasi sempre interessanti, spesso brillanti e non di rado perfino divertenti, fu per moltissimi studenti di Giurisprudenza della Statale di Milano un'esperienza gradevole e assai preziosa.

⁵⁵) Cfr. Gai. 4.2.

⁵⁶) Enunciata in particolare in Gai. 2.73 e richiamata in vari passi del Digesto, tra i quali D. 9.2.50 (Ulp. 6 opin.), D. 43.17.3.7 (Ulp. 69 ad ed.) e D. 43.18.2 (Gai. 25 ad ed. prov.).

⁵⁷) D. 13.6.1 pr. (Ulp. 28 ad ed.).

